





== STATUTO ==

ART. 1.

È costituita in Genova un'associazione di Cultura Musicale sotto la denominazione: « Giovane Orchestra Genovese ».

ART. 2.

L'associazione si propone per iscopo di favorire lo studio e l'esecuzione di musica orchestrale, col promuovere concerti orchestrali, e con programmi prevalentemente di musica classica.

ART. 3.

I soci dell'Associazione si distinguono in: Soci *Effettivi* e Soci *Contribuenti*.

ART. 4.

Sono Soci *Effettivi* coloro che posseggono la capacità e l'attitudine per poter prendere parte nell'orchestra come esecutori.

ART. 14.

L'associazione è amministrata:

- a) Dall'Assemblea generale dei soci contr buenti;
- b) Dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15.

L'assemblea generale dei soci, presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Consigliere più anziano, a maggioranza assoluta di voti;

- a) Nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione.
- b) Discute ed approva le relazioni morali e finanziarie;
- c) Delibera sulle modificazioni eventuali del presente statuto.

ART. 16.

Nelle deliberazioni dell'assemblea generale, a parità di voti, il voto del Presidente è preponderante.

ART. 17.

Nella assemblea generale le delegazioni possono essere fatte soltanto a soci.

ART. 18.

L'assemblea generale si raduna ordinariamente alla fine di ciascun anno sociale, e straordinariamente ogni volta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, o ne

facciano domanda per iscritto almeno un quinto dei soci.

ART. 19.

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un Presidente, un Segretario, un Economo, un Cassiere e 5 Consiglieri.

ART. 20.

I componenti il Consiglio durano in carica un anno e sono rieleggibili.

ART. 21.

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna ordinariamente ogni 15 giorni.

ART. 22.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione.

ART. 23.

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1.º) Provvede all'osservanza dello Statuto e all'osservanza del Regolamento sociale;
- 2.º) Nomina, sospende o revoca il M.º concertatore e direttore d'orchestra;
- 3.º) Compila d'accordo col M.º Concertatore e direttore d'orchestra i programmi da svolgersi nei concerti sociali;
- 4.º) Stanza le spese di Amministrazione

Sono Soci *Contribuenti* coloro che aderiscono al presente Statuto e favoriscono il raggiungimento dello scopo dell'associazione con l'appoggio loro morale e finanziario.

ART. 5.

Chi aspira ad essere ammesso come Socio *Effettivo* deve rivolgere domanda al Consiglio di Amministrazione, che, su conforme giudizio del Maestro Concertatore e Direttore d'Orchestra, emetterà il suo parere senza obbligo di motivazione.

ART. 6

Ogni socio effettivo può essere contemporaneamente socio contribuente.

ART. 7.

Tanto i soci effettivi quanto i soci contribuenti sono tenuti al pagamento della tassa d'iscrizione stabilita in un minimo di L.it. 3.

ART. 8.

I soci contribuenti soltanto, sono tenuti al pagamento di una quota annua stabilita in un minimo di L.it. 6 pagabili anticipatamente ogni anno.

ART. 9.

Il socio effettivo ha il dovere di intervenire a tutte le prove ed a tutte le esecuzioni di concerti orchestrali.

ART. 10.

La qualità di socio si perde: 1.° quando il socio sia in mora nel pagamento della quota annuale, di cui all'Art. 8, da 3 mesi almeno; 2.° quando il socio effettivo si sia mantenuto assente dalle prove e dai concerti, senza plausibile motivo, da almeno un mese.

ART. 11.

I soci tanto effettivi quanto contribuenti hanno diritto:

- 1.°) di essere elettori ed eleggibili in tutte le cariche sociali;
- 2.°) di assistere per iscopo di studio alle prove di concerti orchestrali;
- 3.°) di intervenire a tutti i concerti promossi ed eseguiti dall'associazione.

ART. 12.

Il numero dei concerti non potrà mai essere minore di tre per ogni anno.

ART. 13.

L'associazione provvede al raggiungimento del suo scopo con:

- a) La tassa di ammissione dei soci (articolo 7);
- b) Le quote annuali dei soci contribuenti (articolo 8);
- c) Gli eventuali proventi straordinari.

e quelle occorrenti pel raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

5.º) Determina, ove lo consentano i bilanci, retribuzioni straordinarie in favore del M.º Concertatore e Direttore d'orchestra;

6.º) Delibera, ove lo consentano i bilanci premiazioni e remunerazioni ai soci effettivi meritevoli;

7.º) Delibera su tutti gli oggetti che riguardano l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e che non siano di competenza dell'Assemblea Generale.

ART. 24.

Nelle sedute del Consiglio d'Amministrazione il M.º Concertatore direttore d'orchestra interviene con voce consultiva, fatta eccezione per le sedute dichiarate segrete.

ART. 25.

Il residuo di cassa ad ogni fine d'anno sarà così ripartito:

30 0|0 al M. Concertatore e Direttore d'orchestra;

20 0|0 da erogarsi all'orchestra.

50 0|0 a fondo di cassa;

ART. 26.

L'anno sociale decorre dal 1º Ottobre.

ART. 27.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si osservano le norme parlamentari.